



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2025 – PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **17:30** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO	X	
PETITO LAURA	CONSIGLIERE	X	
VANNI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
LAZHAR FATIMA DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GROPPO LORENZO	CONSIGLIERE		X
GALDI NICOLA	CONSIGLIERE	X	
TONANTE CARLO	CONSIGLIERE	X	
BUSSO EMILIO	CONSIGLIERE	X	
PEDUSSIA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BELTRAMO LUIGINA	CONSIGLIERE		X
ZINI ALESSANDRO GIOVANNI	CONSIGLIERE		X
BARTOLOTTA SAMUELE	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ANNA NEGRI**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 3/CC del 25/02/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2025 – PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di delibera comunicando che gli importi indicati sono rimasti invariati dallo scorso anno. Chiede se qualcuno voglia intervenire ma nessuno prende la parola.

Visti gli articoli 77 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Status degli amministratori locali", i quali disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali;

Tenuto conto che l'art. 80 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti componenti di organi esecutivi dei Comuni sono retribuite e che gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche;

Premesso che:

- la materia delle indennità di funzione degli amministratori comunali è disciplinata dall'art. 82 del d.lgs. 267/2000, che ha previsto, al comma 8, che "la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri ...omissis";

- ai sensi dell'art. 274 del d.lgs. 267/2000, sono stati abrogati la legge 27.12.1985 n. 816 in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali e l'art. 23 della legge 3.8.1999 n.265;

- la deliberazione per determinare l'indennità di funzione per Sindaco ed Assessori è di competenza della Giunta Comunale, mentre il Consiglio Comunale stabilisce indennità e gettoni di presenza da erogarsi in favore dei componenti di quest'ultimo organo, sulla base delle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale;

Richiamata la disciplina dettata:

- dall'art. 61, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n.133/2008: "A decorrere dal 1 gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

- dall'art. 5 comma 7 del d.l. 78/2010: "Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.";

Dato atto che il nuovo sistema di determinazione della misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali è il seguente:

- a) Individuazione della "misura base", con decreto del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 9 dell'art. 23 legge 265/99;
- b) il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, n. 119 del 4 aprile 2000 ha fissato i valori delle citate indennità di funzione;
- c) con l'entrata in vigore della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che, all'art. 1, comma 54, ha stabilito: "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica" la rideterminazione in riduzione nella misura del 10%, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali;
- d) eventuale incremento o diminuzione di detta "misura base", con deliberazione adottata dal Consiglio comunale, nel rispetto dei limiti di cui al comma 11 dell'art. 23 citato, fermo restando che l'onere finanziario è totalmente a carico dell'Ente Locale, senza onere alcuno per il bilancio dello Stato;

Considerato che:

– a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006;

– le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel d. m. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti;

– ad oggi il decreto ministeriale sopra citato non risulta ancora emanato quindi deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 che prevede che a seguito del rinnovo elettorale per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro, garantendo l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;

Ritenuto pertanto, tenuto conto delle specifiche istruzioni ministeriali sulla applicazione delle suddette disposizioni, di dover in via prudenziale rideterminare, ai sensi del comma 136 dell'art. 1 della Legge 56/2014, in diminuzione del 20% l'indennità – gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, in modo da garantire l'invarianza della relativa spesa media annua;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 10.06.2014 ad oggetto "RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI E DELLE INDENNITA' CONNESSE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 135 E 136 DELLA L.N. 56 DEL 07.04.2014" con la quale sono stati rideterminati i gettoni di presenza dei consiglieri comunali in € 13,03 a seduta;

Ritenuto di determinare il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali partecipanti alle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2025 ed in ogni caso fino a nuovo provvedimento;

Riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito ai gettoni di presenza per i consiglieri comunali ai sensi dell'art. dell'art. 82 comma 11 del D. Lgs 267/2000;

Ritenuto di confermare la cifra relativa all'indennità di presenza ai consiglieri comunali, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute consiliari in € 13,03 per il periodo relativo all'anno 2025 ed in ogni caso fino a nuovo provvedimento;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dai responsabili di servizio interessati, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Il sindaco pone in votazione la seguente proposta e con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2025, il gettone di presenza dei Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute ai Consigli comunali ed alle Commissioni consiliari in € 13,03, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Di dare atto che la suddetta indennità così come rideterminata al precedente punto 1 risulta garantire l'invarianza della relativa spesa in materia di status degli amministratori locali come prescritto dall'art. 1 comma 136 della Legge 56/2014.
3. Di dare atto che, su richiesta documentata, verranno rimborsati ai datori di lavoro privati o soggetti pubblici economici, gli oneri per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti eletti alla carica di Consigliere Comunale;
4. Di assoggettare le indennità al trattamento fiscale per l'intero importo, ai sensi del 1° comma – lettera a) – dell'art. 26 della Legge 23.12.1994 n. 724, con le aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di reddito raggiungibili al mese;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio ogni provvedimento successivo e conseguente per l'impegno l'imputazione e liquidazione per l'indennità di presenza nei valori come sopra indicati.

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to: PEDUSSIA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: ANNA NEGRI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE ANNA
NEGRI**